



**Decreto Legge 90/2014**

**Misure urgenti per la semplificazione  
e la trasparenza amministrativa e per  
l'efficienza degli Uffici Giudiziari**

**Audizione CGIL**

9 luglio 2014

Camera dei Deputati  
Commissione XI

La CGIL ha già espresso una sua valutazione politica complessiva sull'operazione Riforma della Pubblica Amministrazione, all'atto della pubblicazione ritardata del DL 90/2014.

Alla luce dei contenuti del DL 90/2014 non può che ribadirsi tale valutazione, che anzi come si dirà- rischia di aggravarsi ulteriormente.

Attendiamo ora il preannunciato disegno di legge delega per valutare se esso contiene finalmente gli elementi di vera riforma e di innovazione mancanti nel decreto.

Abbiamo definito il decreto un progetto poco coraggioso, senza un vero e visibile disegno di riforma che non cambierà in alcun modo il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione.

E' necessario per noi che siano i cittadini, il paese al centro del progetto.

I cittadini vanno coinvolti e resi partecipi di un disegno di riforma che preannunciato da vari Governi, è fino ad oggi clamorosamente mancato.

Sempre maggiore è l'urgenza di un progetto di riforma delle Pubbliche Amministrazioni.

La riforma delle Amministrazioni Pubbliche è una "cosa seria" per il lavoro, per il paese, la sua crescita.

La Riforma è una "cosa seria" per il sindacato confederale, per un sindacato che pensa ad un pubblico "amico" dei cittadini e non nemico "ottuso e burocratico", ad un'idea di pubblico da qualificare, da rendere protagonista della crescita e non di un pubblico da ridurre o che diviene sinonimo di minori diritti e minore qualità.

Oggi l'urgenza deriva anche dai tanti fenomeni di corruzione, di tagli e di aumentata inefficienza.

Proprio in tema di corruzione sempre più evidente, a chi vuole vedere, appare come le tante esternalizzazioni di funzioni fondamentali legate "alle grandi opere", i contenuti delle leggi in tema di appalto, vessatori verso i piccoli lavori, lassisti verso le grandi opere ed in ogni caso punitive verso il lavoro, gli stravolgimenti legislativi in tema di bilancio, abbiano non poco contribuito a questi fenomeni.

Insomma della riforma c'è necessità anche per questi motivi.

Ma una riforma è fatta innanzitutto di scelte politiche anche di lungo periodo e strategie.

Sono proprio quelle scelte politiche che oggi non si individuano.

Faremo la nostra parte nella direzione della riforma ed anzi sfidiamo il Governo a mettere al centro le persone ed i soggetti che fruiscono dei servizi pubblici in tutte le aree del paese.

La vera discontinuità sulla quale chiamiamo il Governo a muoversi è quella di smettere in Europa, ma anche in Italia con un'idea per la quale prima si indebolisce la Pubblica Amministrazione con i tagli lineari che abbondano anche in questo decreto, poi si colpisce il lavoro pubblico con misure punitive che continuano ad identificare la Pubblica Amministrazione che non funziona con il lavoro pubblico da penalizzare ed infine – anche ora come prima - si capovolge il rapporto tra politica ed amministrazione con il tentativo di subordinare l'amministrazione, la dirigenza ed il lavoro alla politica.

Da questo giudizio salviamo le norme di contrasto alla corruzione che rispondono ad una situazione di emergenza politica e morale e alle quali dovranno seguire ulteriori misure in tema di appalti con una riforma organica, e di reintroduzione del reato di falso in bilancio per il quale continuiamo a chiedere tempi di approvazione rapidi.

Sempre di più, anche alla luce della documentazione prodotta, emergono i numerosi interventi ordinamentali contenuti nel decreto, che non dovrebbero far parte di un provvedimento i cui requisiti sono la necessità e l'urgenza.

Nonostante tante misure ordinamentali (come il dubbio intervento sul sistema delle authorities, o le camere di commercio o la dirigenza locale), l'unico disegno che appare, è il ritorno ad una scoperta occupazione da parte della politica sull'amministrazione pubblica, ora attraverso l'incremento delle quote di nomina di dirigenti esterni scelti discrezionalmente dalla politica per il sistema delle autonomie locali e poi con la legge delega per tutta la dirigenza.

Fare della riforma della dirigenza, necessaria per dare un segnale di discontinuità nel rapporto tra i compiti della politica e quelli delle amministrazioni, lo strumento per la introduzione dello spoils system o per l'aumento a dismisura dell'utilizzo di dirigenti assunti "intuitu personae" che rispondono alla politica è un grave errore oltre che essere discutibile sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Così come qualche misura che sembra adottata più per risolvere problemi di carattere giudiziario.

La riappropriazione dell'amministrazione da parte della politica costituisce un sistema che non ha mai portato benefici ai cittadini e al Paese in termini di efficienza, di efficacia, di legalità e di risparmio economico.

Cercheremo anche con le proposte di cambiamento che presenteremo di dare risposte vere alle domande occupazionali nei servizi pubblici e a mettere fine al problema della precarietà.

Tema questo ultimo molto presente nell'attività del governo ultimo e del Parlamento e del quale oggi non si parla più a partire da questo decreto, così come dei vincitori di concorso.

Avevamo apprezzato alcune dichiarazioni del Ministro del Lavoro, in tema di necessità di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ma poi abbiamo constatato che di tali dichiarazioni non c'era traccia nel contenuto delle norme.

La battaglia contro l'austerità e per la crescita va condotta in Europa ed in Italia.

Non possiamo continuare ad avere 83.000 lavoratori a tempo determinato la cui continuità di lavoro dipende solo dalle proroghe periodiche che il Sindacato è costretto a sollecitare.

Chiediamo un piano straordinario per la definitiva trasformazione dei tanti rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nel pieno rispetto delle regole costituzionali.

Abbiamo valutato positivamente la cosiddetta "staffetta generazionale" anche se ci continuava a rimanere oscuro il nesso finanziario e normativo tra la conclusione positiva della pratica del trattenimento in servizio di 1200 persone tra cui 660 magistrati e la creazione per questa via di 15.000 o 20.000 possibilità assunzionali di giovani all'anno.

Un obiettivo assolutamente positivo, anche se di più è possibile e necessario fare, ma la delicatezza di tante situazioni che venivano cambiate "in corso d'opera", i costi notevoli dell'operazione (peraltro assolutamente coperti con gli ennesimi tagli lineari, prima negati) e la mancanza di misure in grado di aggredire i tanti asfissianti vincoli di natura burocratico-finanziaria che impediscono l'operatività delle amministrazioni pubbliche, rischiano di non produrre gli effetti sperati.

Nelle nostre proposte avanziamo misure concrete che vanno in questa direzione unitamente alla individuazione delle risorse necessarie utilizzando i tanti capitoli di "sprechi" ancora lasciati in vita in alternativa all'utilizzo delle risorse dedicate alla stabilizzazione dei lavoratori precari.

La mancanza di coraggio si mostra anche per il fatto che si continua a non procedere ad una lotta agli sprechi che tocchi fortemente le consulenze, ad introdurre vere misure di moralizzazione sul sistema delle società partecipate e a non affrontare subito il tema del meccanismo delle gare di appalto, dando piena garanzia all'occupazione in questi settori, preferendo ancora la logica dei tagli lineari e non selettivi.

E siamo alla vigilia di un 2015 anno nel quale ad una situazione economica e di crescita occupazionale e dei redditi da lavoro e da pensione che non sembra cambiare, si aggiungono i tanti ulteriori tagli di spesa derivanti da un processo di spending review senza riforme, portato dalla legislazione precedente e degli interventi del governo in carica ed aggravati da questo

provvedimento ( vedi la copertura del divieto di trattenimento in servizio).

Pur senza un reale proposito di riforma e un progetto organico di cambiamento del rapporto stato-cittadini, ben visibili sono le misure punitive e di dubbia legittimità nei confronti dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Continua quella politica che nasconde l'inefficienza e l'incapacità a cambiare le amministrazioni pubbliche con gli interventi sul lavoro (prima il fannullone, ora il lavoratore che non si vuole spostare).

I tanti interventi presenti nel decreto e quelli preannunciati nel disegno di legge delega vanno tutti nella stessa direzione.

Così in tema di una confusa, mobilità volontaria ed obbligatoria senza regole e senza contrattazione; di demansionamento professionale ed economico in deroga alle norme vigenti anche nel settore privato; di dimezzamento dei permessi sindacali nei posti di lavoro e per le RSU.

Mentre continua a mancare qualsiasi ripresa di contrattazione abbondano in questo decreto e nel disegno di legge delega misure che riportano al passato del pubblico impiego. Quello fatto di leggi, di diritti negati e di subordinazione.

Noi vogliamo invece procedere spediti verso la completa privatizzazione del rapporto di lavoro del lavoro pubblico che la CGIL ed il sindacato tutto aveva fortemente contribuito a costruire.

Lo vogliamo fare ripristinando quelle regole e relazioni sindacali abrogate dal Governo Berlusconi.

Lo vogliamo fare rendendo i lavoratori pubblici con la contrattazione protagonisti della riforma della Pubblica Amministrazione.

Lo vogliamo fare anche su temi sensibili quali la collocazione delle persone ed il modo come si affrontano i processi di riforma.

Lo abbiamo fatto all'atto del varo della Riforma degli Enti Locali firmando un protocollo con il Governo, le Regioni e i Comuni che ha reso possibile avviare i processi di riforma che oggi queste norme confuse rischiano di fermare.

Ma con chiarezza vogliamo che tale partecipazione sia per via contrattuale, e non per via di una ennesima legislazione che risulta ogni volta inefficace e contribuisce a costruire l'immagine negativa della Pubblica Amministrazione e del lavoro pubblico.

Il decreto, come l'annunciato disegno di legge delega, ancora ignoto, continua, invece, a riproporre un modello di cambiamento della pubblica amministrazione, già fallito in passato, che prevede una continua e asfissiante moltiplicazione di leggi, norme e regolamenti, che impediscono un reale cambiamento e una riappropriazione da parte dei cittadini della cosa pubblica.

Contro una politica che vuole un rapporto di lavoro e una P.A. subalterna, l'antidoto, infatti, non può che essere l'unificazione del sistema di regole tra lavoro pubblico e privato.

## MATERIALI

### **Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni**

#### *Art.1*

Nella relazione tecnica del decreto si dice che “in base ai dati desunti dal conto annuale (2012) risultano in corso trattenimenti in servizio per circa 1200 soggetti di cui 600 relativi al comparto della Magistratura”.

Sempre nella relazione tecnica si afferma che le disposizioni in argomento generano maggiori oneri previdenziali per l'anticipo della decorrenza della pensione e dei trattamenti di fine servizio e che tali oneri determinano una maggiore spesa pubblica in quanto gli effetti di risparmio relativi ai redditi “sono stati prudenzialmente stimati solo per i magistrati e per gli avvocati dello Stato”!

Ricordiamo che l'articolo 72 , comma 11 del DL 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, prevedeva come anzianità massima contributiva 40 anni. L'anzianità massima contributiva di 40 anni è stata superata dalla legge Fornero, con l'estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, del sistema di calcolo contributivo anche a coloro che si trovavano interamente nel sistema retributivo.

Con la legge Monti – Fornero il requisito contributivo per la pensione anticipata è stato fissato nel 2012 a 41 anni e 1 mese per le donne e a 42 anni e 1 mese per gli uomini. Nel 2013 tale requisito è aumentato di 4 mesi ( 3 mesi dovuti all'incremento automatico per la speranza di vita e 1 mese di aumento già previsto nella legge 214/2011).Nel 2014 il requisito è aumentato di un altro mese: pertanto, al momento attuale per poter accedere alla pensione anticipata è necessario avere 41 anni e 6 mesi per le lavoratrici e 42 anni e 6 mesi per gli uomini. Nel 2016 ci sarà un altro aumento legato alla speranza di vita che, in base alle tabelle contenute nella relazione tecnica della legge 214/2011, dovrebbe essere di 4 mesi.

Con tale disposizione le amministrazioni pubbliche potranno quindi risolvere unilateralmente il rapporto con i lavoratori al momento del raggiungimento del requisito contributivo indicato. Ciò che non è previsto nella norma di legge e che, invece, a nostro avviso, deve essere inserito è il fatto che i lavoratori non possono essere collocati a riposo d'ufficio prima del compimento del 62 esimo anno di età altrimenti potrebbero incorrere nelle penalizzazioni.

Ricordiamo, infatti, che per la pensione anticipata è stata prevista una riduzione percentuale sulla quota di pensione retributiva qualora il pensionamento avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari al 1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2% per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento.

La legge n. 14/2012 ha disposto che la riduzione non sia applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017, qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare,

infortunio, malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Tra i predetti periodi, successivi provvedimenti legislativi, hanno incluso anche le giornate per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità (astensione facoltativa), i congedi ed i permessi per l'assistenza ai disabili. Si rileva che, comunque, restano fuori i periodi di disoccupazione, di mobilità, di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, i versamenti volontari, i periodi relativi ai riscatti della laurea, della specializzazione, dei diplomi professionali anche se oggetto di ricongiunzione, le assenze per sciopero, le maggiorazioni di servizio virtuali a qualsiasi titolo (invalidità legge 388/2000, vittime del terrorismo, dell'amianto, maggiorazioni per i non vedenti).

Con il messaggio n. 5280 del 11 giugno 2014 l'INPS ha finalmente dato indicazioni operative alle proprie sedi in merito all'applicazione della predetta norma. Purtroppo l'Istituto, in base ai pareri espressi dai Ministeri Vigilanti (Lavoro ed Economia), ha precisato che l'elenco dei periodi da considerarsi utili per non incorrere nelle penalizzazioni è tassativo, escludendo qualsiasi possibilità di operare un'interpretazione estensiva della norma.

CGIL CISL e UIL, nella piattaforma su fisco e previdenza, varata dagli esecutivi unitari del 10 giugno 2014, hanno chiesto che le penalizzazioni siano completamente cancellate.

Nella fattispecie, poi, trattandosi di una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni e non di una eventuale scelta dei lavoratori sarebbe veramente assurdo pensare che si possano applicare le penalizzazioni. Il provvedimento deve, quindi, essere emendato.

E' da rilevare che nella relazione tecnica del provvedimento in merito a questa disposizione si afferma "che non ci sono effetti apprezzabili per la finanza pubblica e che la stessa si sostanzia in una razionalizzazione della gestione del lavoro pubblico con effetti trascurabili sui saldi medesimi di finanza pubblica". Tutto ciò in considerazione del fatto che c'è un continuo incremento dei requisiti contributivi e "della circostanza che la disposizione è in buona parte assorbita, in caso di amministrazioni che presentano esuberi, dall'articolo 2, comma 11, del decreto legge 95/2012, che consente la risoluzione unilaterale, per pensioni decorrenti fino al 2016, con requisiti inferiori" (quelli previsti rispetto alla legge Fornero).

## **Turn Over**

*art. 3 semplificazione e flessibilità nel turn over.*

Si tratta sicuramente di un articolo che prova a "riaprire" nuovi spazi occupazionali, incidendo sulla percentuale di turn over nel caso delle autonomie locali e degli enti di ricerca e nel superamento di uno dei vincoli introdotti in una logica di lineare riduzione di spesa.

Ma per permettere una reale e consistente "staffetta generazionale" occorre intervenire rimuovendo in modo più coraggioso i vincoli che oggi impediscono o rendono di difficile attuazione il sistema del turn over "lineare" che si sostanzia in una programmata riduzione delle dotazioni organiche con evidenti riflessi sui servizi pubblici a partire dal sistema locale, nonché la stessa mobilità o

l'attivazione di nuovi contratti flessibili.

Si tratta in sostanza di mantenere inalterata la regola principale che si sostanzia nel Patto di Stabilità e procedere rimuovendo i vincoli che limitano fortemente la “ordinaria” attività del sistema pubblico.

Per giunta l'ampliamento della possibilità assunzionale, pur nella direzione della riduzione delle spese, si scontra con l'abrogazione di un precedente articolo che determina la riduzione delle attuali possibilità nel sistema delle scuole e della vigilanza urbana.

In particolare:

Occorre abrogare il **divieto per le province** di poter assumere ( e conseguentemente di poter essere destinazione di mobilità, necessaria ad esempio nei Centri per l'impiego).

### Emendamento

#### *comma 5*

*Abrogare il secondo periodo.*

*Aggiungere :” E’ abrogato il comma 9 dell’art.16 del DL 95/2012”.*

Sempre per il sistema delle province è necessaria la proroga dei contratti a tempo determinato in servizio la cui scadenza è fissata al 31.12.2014.

#### **Comma 5**

*dopo n.133 aggiungere “ primo periodo”.*

*Vanno mantenute le norme speciali che riguardano scuole e vigilanza urbana.*

### Emendamento

*I contratti a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31.12.2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 56/2014.*

*Consequentemente è abrogata la previsione ex comma 9 dell’art.4 del dl 101/2013 al secondo capoverso.*

Occorre ridurre i vincoli che impediscono la possibilità di mantenere in servizio lavoratori con contratti flessibili nonché la possibilità reale di poter procedere ad assunzioni.

### Emendamenti

*Aggiungere al comma 5*

*Fermo rimanendo il rispetto del Patto di stabilità è' abrogato il comma 28 dell’art.9 del dl 78/2010 ( limite di spesa per il lavoro flessibile).*

*E’ abrogato il IV^periodo .*

*Sono consequentemente abrogati i commi 557 e 557 bis dell’art.1 della legge 296/2006; nonché, a partire dal 2015 il comma 2 bis dell’art.9 del DL 78/2010.*

Occorre poi affrontare il tema della stabilizzazione del precariato e, laddove previsti, il tema dell'assunzione dei vincitori di concorso. .

Nessuna delle misure proposte va in questa direzione, e considerando le proposte avanzate è

presumibile ritenere che al 31.12. 2016 vi sarà bisogno o di un processo di ridefinizione delle dotazioni organiche che comprenda sia i posti per i lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è stato prorogato a quella data, sia i posti per i vincitori di concorso.

*L'ipotesi sulla quale lavorare è quella di definire già ora, per i servizi core delle amministrazioni la possibilità di prevedere, previa prova selettiva- laddove già non effettuata- l'estensione a tutte le pubbliche amministrazioni della norma ex comma 529 /art.1 della legge 147/2013*

*529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'[articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'[articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.*

**Ora è necessaria una campagna straordinaria a favore del Lavoro Stabile**

## **Mobilità volontaria ed obbligatoria**

art.4 Mobilità volontaria ed obbligatoria

L'articolo 4 è di difficile praticabilità, anche in ragione delle norme che rimangono in vigore;

Confuso nella sua “sciolta” semplificazione che non sembra considerare il diverso assetto istituzionale delle amministrazioni pubbliche ( vedi fondo e definizione di unità operativa) e allo stesso tempo vessatorio nel momento in cui abroga tutto il sistema di relazioni sindacali sopravvissuto alla legge Brunetta e abroga la norma che demanda alla contrattazione la potestà di definire procedure e criteri generali per l’attuazione della mobilità, nonché discriminatorio se il tema che sembra voler affrontare è quello di una mobilità assolutamente discrezionale.

Si sostituiscono commi 1 e 2 ex art.30/165 peraltro già modificato a seguito del DLGS 150/2009 ( legge Brunetta).



La nuova versione sembra riferirsi alla sola mobilità volontaria, stante il fatto che la mobilità obbligatoria è quella derivante dalla dichiarazione di eccedenza ex art.33. Articolo che non risulta modificato.

D'altra parte solo in presenza di eccedenze non ricollocabili nelle stesse amministrazioni e di carenza è possibile gestire la mobilità obbligatoria (pena la messa in disponibilità) che avviene anche "al di fuori del territorio regionale (comma 6/art.33).

Le modalità sono poi quelle dell'art.30 "modificato".

Sulla mobilità volontaria, come modificata dal dl 90/2014 si riscontra che:

- a) rimane l'assenso della amministrazione di appartenenza (diverso dal precedente nulla osta del dirigente), tranne che in caso di trasferimento tra le sedi centrali dei Ministeri, delle Agenzie, degli Enti pubblici.

In ogni caso sembra trattarsi di mobilità solo romana che avverrebbe solo tra le sedi suddette.

- b) vi è una nuova definizione di unità produttiva: tutte le amministrazioni pubbliche esistenti nello stesso comune e comunque nel raggio di 50KM.

Con tale definizione la mobilità potrebbe avvenire tra amministrazioni a regime organizzativo e finanziario diverso (comuni-Ministeri-ASL, scuola etc). con modalità e regimi finanziari che ne rendono in molti casi poco praticabile la fattibilità).

Ora se tale normativa vale solo per la mobilità volontaria, deve comunque essere contenuta nella domanda di trasferimento dei dipendenti interessati, altrimenti costituisce un disincentivo.

Laddove valesse anche per quella obbligatoria significherebbe riscrivere completamente tutta la disciplina attuale (anche quella non citata dell'art.33), risultando paradossalmente limitativa. In ogni caso si presterebbe a discrezionalità e discriminazioni (vedi effetti della norma sul taglio dei distacchi e delle aspettative). Così l'utilizzo "truffaldino" del 2103 del Codice Civile per definire la unità produttiva, permette all'interno della nuova unità di procedere a mobilità senza alcun criterio e senza alcuna motivazione.

In ogni caso questa mobilità avviene "previo accordo nel caso di amministrazioni diverse".

I criteri per realizzare i processi di mobilità sono definiti attraverso un Decreto PA-MEF con le stesse modalità di cui al precedente comma 1 bis dell'art. 30 del dlgs 165/2001 tranne "sentite le confederazioni rappresentative" che va ripristinato

Così come va ripristinato il comma 2 preesistente in tema di potere della contrattazione.

Occorre abrogare il comma 2.2. è necessario l'intervento contrattuale intercompartimentale su criteri.

### **Emendamenti:**

*Al comma 1  
cassare "a 2"*

*Abrogare  
I^ periodo del comma 2*

*Aggiungere al II^ periodo "*

*sentite le confederazioni maggiormente rappresentative”*

*Al comma 2.1. aggiungere:*

*“sono fatte salve le misure previste dalle disposizioni legislative speciali”.*

*Comma 2.2:*

*sostituire con il comma 2 dell'art.30 del DLGS 165/2001 riformulato:*

*demandi alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, modalità ed ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui al comma 1 dell'art.33 del dlgs 165/2001;*

Sulle tabelle di equiparazione previste dal comma 3 si modifica , togliendolo, il riferimento previsto dal comma 29 bis del dlgs 165/2001 al “sentite le organizzazioni sindacali”.

### **Emendamento**

*comma 3 cassare secondo periodo*

### *Problema del FONDO ( commi 2.3 e 2.4)*

Innanzitutto sembra valere solo per le amministrazioni centrali, le Agenzie e gli EPNE.

Di difficile applicabilità verso le regioni, gli enti locali, le università, la scuola

Il Fondo viene alimentato dalle risorse previste nel comma 2.3 con l'aggiunta del 50% del trattamento economico del personale trasferito.

Questo significa che il lavoratore trasferito non porta con sé la sua retribuzione, ma solo la metà. A meno che il necessario DPCM preveda che la mobilità avvenga “fino ad esaurimento del fondo stesso”.

Il secondo 50% che fine fa?

In ogni caso è necessario che vengano escluse da tutta la normativa quelle previsioni di legge che determinano diverse fattispecie ( la legge 56/2014 , comma 95 lettera a) : il dipendente si trasferisce con le risorse corrispondenti alla sua retribuzione complessiva.

Comunque in sede di prima attuazione per quanto riguarda la mobilità verso gli uffici giudiziari vengono valutate le richieste.

In ogni caso per quanto riguarda la mobilità verso il Ministero della Giustizia, occorre tener presente che la norma contenuta nell'art.3 comma 1 del DL 101/2013 : mobilità, previa selezione secondo criteri prefissati dal Ministero della Giustizia, nei fatti ostacola la mobilità verso quella amministrazione indicata prioritaria dall'art. 4.

Si deve abrogare o circoscriverne la portata.

### *Problema del finanziamento del FONDO di cui al comma 2.3*

Le risorse del fondo vengono reperite prosciugando le risorse rimaste inutilizzate a causa degli interventi legislativi successivi per la stabilizzazione dei precari .

## Emendamenti

2.3

*cassare il secondo periodo.*

Punto 2.4 al secondo rigo dopo “si provvede” fino alla fine del *comma* sostituire con

*riducendo le spese di consulenze e studi modificando il comma 5 dell'art.1 del DL 101/2013 sostituendo l'80% per il 2014 con 70% del limite di spesa 2013; e il successivo 75% con 60% dal 2015*

*Le risorse così individuate possono essere utilizzate, fermo rimanendo il finanziamento del fondo ( 610- 30 = 580 milioni di euro) per il finanziamento di un fondo per le operazioni di stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato che hanno sostenuto una prova selettiva.*

## Demansionamento

articolo 5 (assegnazione di nuove mansioni)

Si tratta di una norma introdotta per legge di deroga all'art.2103 del Codice Civile.

E' indubbiamente una misura “grave” che si presta, soprattutto se introdotta per legge di essere precedente per il mondo del lavoro pubblico e privato.

In considerazione del fatto che si tratta di misura che si potrebbe applicare solo in caso di prossimità all'esaurimento della “messa in disponibilità”, può essere interesse del dipendente, una volta esposto inutilmente ogni tentativo di ricollocazione, trovare una soluzione che eviti il licenziamento.

Presupposto è la certa e trasparente procedura di pubblicizzazione dei posti disponibili e la chiara e non discrezionale assegnazione.

In ragione di ciò proprio la deroga al 2103 rischia di essere “alibi” per la mancata attuazione di quelle misure che solo possono dare certezza ad un processo di ricollocazione.

## Emendamento

*Abrogare l'articolo*

## Dirigenza

*art.11 ( disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)*

Con il testo in questione viene ampliata la quota di dirigenti attribuibile mediante contratti a tempo

determinato per gli enti locali.

Tale misura “ordinamentale” è in contrasto con la previsione di un riassetto organico della dirigenza statale e delle autonomie locali, contenuta nell'altro provvedimento che riguarda la riforma della Pubblica Amministrazione. Oltre ad ampliare la possibilità di accesso a figure dirigenziali di carattere “fiduciario”.

### Emendamento

*comma 1 lettera a)*  
*sostituire il 30% dei posti istituiti con il 10%.*

Altra misura di chiaro carattere ordinamentale è rappresentata da quanto previsto al comma 4, peraltro già oggetto di pronuncia da parte della Corte dei Conti.

### Emendamento

*comma 4.*  
*cassare .*

### Art. 6 (divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

La misura ha una applicazione limitata alle sole Pubbliche Amministrazioni di cui al dlgs 165/2001.

Si propone di estendere la misura a tutti i soggetti di cui alla legge 196/2009 ( Elenco consolidato ISTAT.), ivi comprese le società partecipate.

### Emendamento

*Aggiungere un comma 3*

*Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 3 della legge 196 del 31.12.2009 e delle rispettive società partecipate.*

## **Prerogative sindacali**

### articolo 7 ( prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)

Con l'art.7 si procede al dimezzamento delle prerogative sindacali fruite da tutto il lavoro pubblico ( contrattualizzato e comparto sicurezza) Si dimezzano distacchi, permessi ed aspettative.

E' bene innanzitutto ricordare che permessi ed aspettative sono regolati rispettivamente dal dlgs 165/2001 e dalla legge 300/1970.

In particolare ciò vale per le aspettative non retribuite per le quali non vi è alcun contingente assegnato alle singole organizzazioni sindacali in ragione del diverso livello di rappresentatività. La ragione addotta "riduzione di spesa pubblica" utilizzata solo per il lavoro pubblico, nel caso delle aspettative è gravemente discriminatorio con svariati profili di illegittimità.

Per quanto riguarda i permessi retribuiti , l'art.42 secondo comma del dlgs 165/2001 fa esplicito riferimento al mantenimento delle garanzie previste dagli artt. 23, 24 e 30 della legge 300/1970.

Ora nel sistema pubblico ( contrattualizzato e di diritto pubblico) a seguito della riduzione già operata con il Decreto Tremonti/Brunetta, i permessi retribuiti- da assegnarsi in numero predefinito ed in ragione del diverso livello di rappresentatività già attribuiti alle OO.SS si ridurrebbero a 25 minuti nei comparti e nelle aree dirigenziali delle amministrazioni centrali e scuola e a 30 minuti per i settori delle autonomie locali e della sanità facendo quindi venire meno i requisiti minimi previsti dalla Legge 300/1970 innescando un principio di violazione dei principi costituzionali e delle convenzioni OIL che regolano la funzione sindacale nel sistema pubblico.

Per quanto riguarda le aspettative "non retribuite", a parte l'impegno formale assunto dal Ministro nel' incontro del giorno 12/6, non esistendo un "contingente già attribuito alle OO.SS., il taglio del 50% rischia di determinare una doppia discriminazione: a) nel rapporto tra il sistema pubblico e quello privato in relazione agli effetti diversi di una norma che agisce su un istituto regolato nei 2 settori dalla identica normativa e prassi; b) tra i diversi sindacati nel sistema pubblico in relazione alla maggiore o minore fruizione di un istituto che non è regolato specificatamente nel settore, ne' legato alla maggiore o minore rappresentatività .

A parte il tema dei permessi per le RSU.

Si tratta di permessi necessari per il funzionamento delle RSU ( elette da tutti i lavoratori) e non attribuiti alle OO.SS.

Quindi tali permessi non possono subire un dimezzamento, in ragione della diversa loro natura e del fatto che, come d'altra parte gli stessi permessi che sono utilizzati per la normale attività dei delegati eletti nei posti di lavoro.

In sostanza si chiede di cancellare dal dimezzamento le aspettative ed i permessi e di prevedere la esclusione dal dimezzamento dei permessi per le RSU.

## **Segretari Comunali**

Articolo 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale di segreteria )

Si ritiene opportuna l'abrogazione dell'articolo in questione. I diritti di rogito sono attualmente inseriti nella struttura retributiva dei segretari comunali e provinciali e la loro soppressione effettuata per legge, in assenza della necessaria valutazione da effettuarsi in sede di contrattazione, esporrebbe la norma a possibili ampi contenziosi. Nel contratto di lavoro del 2001 nel definire l'entità della retribuzione di posizione si era tenuto conto della struttura retributiva in allora definita; la modifica di detta struttura non può che avvenire in sede di contrattazione. I diritti di segreteria, oltre che essere parte della retribuzione, sono in quota parte uno strumento indispensabile di finanziamento della formazione nel sistema delle autonomie locali che rischierebbe di rimanerne fortemente ridimensionata.

**Emendamento**

## **Sistema delle Authorities**

### *Art.22*

La scelta del Governo di includere nel decreto 90/14 il tema delle Autorità indipendenti è una scelta sbagliata e contraddittoria.

Le Autorità indipendenti svolgono compiti di vigilanza fondamentali in campo finanziario e di regolazione in settori importanti dell'economia italiana derivanti dal diritto comunitario.

Il decreto non sembra considerare questi elementari presupposti accorpando in un unico intervento Autorità che svolgono funzioni diverse di vigilanza e regolazione relative a settori distinti.

Nel merito sottolineiamo che i punti più critici sono costituiti dalle misure relative alle procedure concorsuali da seguire per le assunzioni che così come scritte sembrano fare salve quelle per chiamata diretta e similari chiaramente in contraddizione con l'alto profilo professionale richiesto dalle Autorità indipendenti; preoccupazione confermata dalla equiparazione dei commissari e i dirigenti a tempo indeterminato ai fini delle incompatibilità senza nulla dire per quelli a termine quasi a volere nuovamente legittimare procedure a chiamata diretta e non concorsuali.

Allo stesso tempo non convince l'approccio seguito per la unificazione delle sedi e delle funzioni strumentali. Nel primo caso sembra che il Governo non sia a conoscenza o consapevole del tutto che esistono sedi nazionali in importanti città come Napoli , Milano, inserite nel contesto di sviluppo locale. Tali sedi vanno mantenute e confermate nelle loro funzioni di sedi nazionali. Per le funzioni strumentali consigliamo al Governo un approfondimento per quelle Autorità di Vigilanza che hanno riferimenti europei e rilevano un delicato problema di sicurezza nella gestione dei dati e dei programmi informatici.

Vogliamo anche segnalare, ma il processo è tutto da realizzare, la modifica della governance della Consob con il ritorno ai 5 commissari: una misura che riconosce il merito delle iniziative condotte dalla nostra organizzazione confederale e di categoria.

In conclusione se è giusto che nessuno si sottragga allo sforzo di risanamento che deve coinvolgere tutto il paese allo stesso tempo non è possibile venire meno ad una denuncia per la approssimazione che caratterizzano queste misure.

### ***Emendamenti***

*al c.1 1° rigo togliere della "Commissione nazionale per la società e la borsa"*

*al c.4 4° rigo togliere "concorsuali", al 6° rigo togliere", successivamente alla predetta stipula,"*

*al c.9 secondo rigo togliere "contigui" dopo "sede comune" aggiungere "delle sedi di Roma", sesto rigo togliere "loro" aggiungere "gli" prosegue "uffici" aggiungere "delle sedi di Roma"*

## **Le norme sugli appalti**

Si iniziano a profilare i compiti della Autorità Nazionale Anticorruzione che risultano dalla acquisizione dei compiti e funzioni di AVCP più quelli aggiunti da questo articolo e quelli successivi. A questo proposito il Piano di riordino che il Presidente ANAC presenta al Presidente del Consiglio entro il 31 12 2014 e che diventa efficace con l'approvazione attraverso decreto rappresenta un passaggio e snodo importante.

Nella riorganizzazione occorrerà tenere conto di cosa non ha funzionato nelle funzioni di vigilanza già attribuiti ad AVCP dal Codice oltre a svolgere i nuovi compiti rafforzati e aggiunti dal decreto. Pur non essendo compito diretto del Piano di riorganizzazione occorre individuare le funzioni di vigilanza da rafforzare e non rientranti tra quelle aggiunte dal decreto in oggetto quale ad esempio quello del parere (non vincolante nella normativa attuale) su richiesta della stazione appaltante in merito alle controversie insorte nello svolgimento di una gara.

A completare un processo che, per quanto di non semplice implementazione, si ritiene positivo va segnalata l'importanza dei poteri messi in capo alla nuova autorità dal decreto 90: Art.30 Unità operativa speciale per EXPO 2015;

Art.32 Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione;

Art.37 Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera. Va anche segnalata l'importanza ai fini della prevenzione della corruzione quanto disposto dall'art. 29 “Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosi “ che coinvolge il ruolo delle prefetture

Tutto questo processo andrà poi coordinato con il percorso di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici che costituisce lo spazio in cui si collocherà il disegno che il decreto 90 inizia a costruire. In sintesi se l'obiettivo è quello di adeguare la legislazione sugli appalti soprattutto per le grandi opere, bandire le politiche dell'emergenza e delle deroghe, rafforzare la prevenzione e la vigilanza occorre lavorare con coerenza su diversi piani e segnatamente il Piano di riorganizzazione di cui all'art.19 del presente decreto, il funzionamento delle disposizioni di vigilanza e sanzioni del decreto 90, contenuti e modalità delle nuove leggi sugli appalti in recepimento delle direttive comunitarie, il coordinamento tra le disposizioni del decreto 90 e le altre azioni annunciate sulla giustizia (falso in bilancio, prescrizione, norme ad personam).

## **Disabilità**

### Articolo 25 comma 9

#### Premessa

La percentuale all'80% non mi sembra congrua per includere tutti i casi in cui si presenti la necessità di procedere alla facilitazione sulla prova preselettiva (insufficienza mentale, intellettuale e psichica).

In questa ottica bisogna prevedere il seguente emendamento:

#### Comma 9:

All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992 n° 104, è aggiunto infine il seguente comma: “2-bis. La

persona Handicappata affetta da invalidità uguale o superiore al 67% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. Inoltre, per garantire il diritto alla partecipazione di ogni persona handicappata, devono essere previsti, a favore dei portatori di handicap intellettuale, casi di deroga alle specifiche prove, a partire da quelle di conoscenza delle lingue straniere e di informatica (come già richiamato nell'articolo 37 del Dlgs 165/2001)".

#### Articolo 25 comma 1

##### *emendamenti*

##### *Aggiungere di seguito*

*All'articolo 330, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, dopo le parole: "ai servizi territoriali della riabilitazione", sono inserite le seguenti: "e da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito".*

## **Norme in materia di sanità**

### **Articolo 26 – durata ricette malati cronici:**

La norma permette di allungare i tempi di validità delle ricette per i malati cronici, validità che passa dai 60 giorni attuali a 180 giorni. **E una scelta positiva** che riguarda più di 14 milioni di persone (circa il 24% degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale) che non dovranno più recarsi dal medico per rinnovare la ricetta 12 volte all'anno (ogni 60 giorni) ma solo due volte all'anno (ogni 180 giorni).

### **Articolo 27 comma 1: assicurazioni professionali –**

Con la cd "legge Balduzzi" si era deciso di costituire un apposito fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie, "*demandando all'atto regolamentare la determinazione dei casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio, il professionista dovrà essere garantito*". Qui si dispone che sarà un Dpcm - proposto dal Ministro della Salute, sentita l'Ania, le Federazioni degli Ordini e dei Collegi e i sindacati più rappresentativi - a chiarire i requisiti per poter accedere. Si prevede, che il contributo dei professionisti ammessi all'accesso non sarà più stabilito "in sede di contrattazione collettiva", ma "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo". Abolito l'obbligo di assicurazione per i professionisti sanitari che sarebbe dovuto scattare il prossimo 15 agosto.

### **Articolo 27 Autorizzazione Strutture Sanitarie e Socio sanitarie:**



abrogato il comma 3 dell'art. 8ter del Dlgs 502 del 1992 dove si prevedeva che "*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni ... la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione.*

**Norma rischiosa:** rischia di ostacolare una ordinata e coerente programmazione pubblica, che è tipicamente di livello regionale, con il proliferare di "offerte" al di là del fabbisogno e che possono creare "squilibri" territoriali. Così ora ogni comune decide "per sé" ma le strutture eventualmente autorizzate possono agire ben oltre i confini comunali. Quella che all'apparenza sembrerebbe una semplificazione amministrativa per la realizzazione di strutture private sul territorio, è invece una misura che può scardinare la programmazione liberalizzando tout court l'iniziativa privata nel mercato della salute.

#### **Articolo 27 comma 3:**

i componenti del **Consiglio Superiore di Sanità** si riducono da 40 a 30 e, al trentesimo giorno dall'entrata in vigore del Decreto legge, i componenti in carica del Consiglio Superiore di Sanità decadranno automaticamente e poi saranno rinominati (numero 30 persone).

## **Camere di Commercio**

Articolo 28 (riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio a carico delle imprese).

Si ritiene opportuna l'abrogazione dell'articolo in questione. La riduzione del 50% del diritto annuale incide fortemente sul finanziamento e quindi sul mantenimento delle Camere di commercio, predeterminando gli effetti di una riforma che non è contenuta nel decreto in questione. Il rischio immediato che si corre, in assenza di un reale processo di riordino del sistema camerale, è che il taglio in questione ricada sia sulla funzionalità del sistema, sia sui livelli occupazionali. Si ritiene in tal senso rinviare la riflessione sull'eventuale riduzione del diritto annuale alla compiuta riforma del sistema.

### **Emendamento**

*Articolo 28 - Abrogato"*

## **Aumento del contributo unificato**

Come norma di copertura finanziaria del decreto è stata individuata l'ennesimo aumento del contributo unificato per ricorrere ai giudici.

L'articolo 53 del decreto, infatti, aumenta nuovamente il contributo unico dovuto allo Stato per proporre ricorso ai giudici. Si tratta di un'ennesima gabella sulle spalle dei lavoratori che vedranno così aumentare l'esborso economico, già relevantissimo, per poter far valere in giudizio i propri diritti. Per fare un esempio, un lavoratore, per contestare l'illegittimità del proprio licenziamento o per far

valere un proprio diritto retributivo, dovrà ora sborsare, in primo grado, 259 euro, in secondo grado 390 euro e in Cassazione, addirittura, 1000 euro!

Come se non bastasse, l'articolo in questione contiene una clausola che rende possibile al Ministero dell'Economia aumentare gli importi del contributo senza alcun limite prefissato attraverso un proprio decreto, contravvenendo palesemente alla Costituzione italiana che, all'articolo 53, stabilisce che i tributi devono sempre trovare la loro definizione nella legge.